

---

CIRCOLARE INL E VVF, FORMAZIONE EDILIZIA, FIR DIGITALE

---

#### Circolare INL 01/2026

Con la circolare n°01/2026 del 23/02/2026, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni operative riguardo alle disposizioni del Decreto Legge n°159 del 31/10/2025 recante Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, convertito in Legge n°198 del 29/12/2025, emanato per un rafforzamento della cultura della sicurezza volto all'incremento della prevenzione e alla riduzione degli infortuni in ogni ambito lavorativo.

Di seguito si riportano i punti di principale interesse, per quanto di competenza.

#### Lista di conformità

Come orientamento dell'attività di vigilanza, nell'ottica di concentrare sempre di più l'attenzione delle attività ispettive verso i settori e gli ambiti di maggior rischio di irregolarità, l'ispettorato dispone in via prioritaria i controlli nei confronti dei Datori di Lavoro che operano in **regime di subappalto, pubblico o privato**.

La Lista di conformità dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro include le aziende che, dopo un controllo ispettivo in materia di lavoro e di salute e sicurezza, risultano pienamente in regola.

Queste imprese ricevono un attestato di conformità e vengono considerate a basso rischio di irregolarità.

Per questo motivo, l'INL può decidere di non effettuare ulteriori verifiche sugli ambiti già controllati, fatta eccezione per quelle relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che restano sempre possibili.

#### Badge di cantiere

Le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dal D.Lgs. 81/2008 (art. 18 comma 1, lett. u, art. 26 comma 8, art. 5 della L. 136/2010), dotata di un codice univoco anticontraffazione.

La tessera, utilizzata come badge, **non sostituisce la tessera di riconoscimento**, ma aggiunge la caratteristica di dover **possedere codice univoco anticontraffazione**.

**Il badge diventerà obbligatorio anche per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi non necessariamente qualificabili come imprese edili, che operano "fisicamente" nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato.**

Inoltre, saranno individuati anche ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato in cui sarà introdotto il badge.

#### Notifica preliminare

La notifica preliminare prevista dall'art. 99 del D.Lgs. 81/2008 dovrà ora contenere anche il codice fiscale o la partita IVA nonché quali imprese operano in regime di subappalto.

#### Patente a crediti

Per quanto riguarda la patente a crediti sono fornite le seguenti chiarificazioni:

- per **lavoro irregolare**, dal 1° gennaio 2026 avverrà la decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore in nero, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare;
- la sanzione minima per coloro che operano **senza patente o con meno di 15 crediti sulla stessa diventa di 12.000 euro**;
- in caso di **infortuni mortali o comportanti inabilità permanente**, l'INL può sospendere cautelatamente la patente fino a 12 mesi.

## Dispositivi di protezione individuale

Si estende anche agli indumenti di lavoro che assumono le caratteristiche dei DPI (individuati preliminarmente attraverso la valutazione dei rischi), l'obbligo di mantenerli in efficienza e in buone condizioni di igiene attraverso manutenzione, riparazioni e sostituzioni necessarie, seguendo le indicazioni del fabbricante.

Pertanto, durante gli accertamenti ispettivi, si provvederà a verificare che il Datore di Lavoro, nell'ambito del DVR, abbia identificato quali siano gli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI.

## Formazione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Per quanto riguarda la formazione, si estende anche alle aziende che occupano meno di 15 lavoratori, l'obbligo di aggiornamento periodico della formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), rinviando alla Contrattazione Collettiva Nazionale la disciplina delle modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio obbligatorio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall'attività svolta.

Inoltre, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l'eventuale addestramento specifico, possono concludersi **entro trenta giorni** dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.

## Sorveglianza sanitaria

I controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/08 cui **devono sottoporsi i lavoratori, devono essere computati nell'ambito dell'orario di lavoro ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva.**

Diviene inoltre possibile disporre **una nuova visita medica da effettuarsi prima o durante il turno lavorativo, quando vi sia ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla suddetta verifica, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni.**

## Rete del lavoro agricolo di qualità (RLAQ)

Tra le modifiche apportate ai requisiti di accesso alla Rete del lavoro agricolo di qualità (RLAQ), viene aggiunta quale ulteriore causa ostativa all'iscrizione e/o alla permanenza delle imprese agricole nella RLAQ, l'aver riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

## Modello di organizzazione e gestione (MOG)

Il Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, per essere conforme ai requisiti dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 deve seguire le Linee guida UNI-INAIL o la norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024.

## Circolare VVF 674/2026

A seguito dell'incendio verificatosi la notte di capodanno 2026 all'interno del bar Le Constellation di Crans-Montana, località sciistica nel Canton Vallese (Svizzera), che ha causato la morte di 41 persone e il ferimento di altre 115 (soprattutto giovani e giovanissimi), con la circolare n°674 del 15/01/2026 il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco fornisce chiarimenti e indirizzi per l'inquadramento ai fini della prevenzione incendi alle attività di bar e ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

Viene, quindi, chiarito **che bar e ristoranti non sono attività soggette all'obbligo di dotarsi del Certificato di Prevenzione Incendi** in quanto non compresi nell'Allegato I del D.P.R. 151/2011, a differenza dei locali destinati a spettacoli e intrattenimenti pubblici, i quali sono soggetti a verifica di agibilità ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n°773/1931).

Pertanto, i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali o nei quali sono collocate apparecchiature per karaoke non sono soggetti a regole tecniche di prevenzione incendi purché:

- non sia presente l'aspetto danzante e di spettacolo;
- le apparecchiature non siano installate in sale appositamente allestite per le esibizioni;
- la capienza della sala non superi le 100 persone.

In questi casi e in quelli dove la musica dal vivo o l'accompagnamento musicale vengano svolti in modo accessorio e non prevalente rispetto alla somministrazione di bevande e alimenti, l'attività resta qualificabile come bar o ristorante; pertanto, le misure di prevenzione e protezione per la sicurezza antincendio sono disposte dalla valutazione del rischio incendio proprio dell'azienda gestore dell'attività e dall'eventuale piano di emergenza.

Qualora, invece, tali attività siano prevalenti o comportino una trasformazione funzionale dei locali (assetti, impianti, layout, gestione affollamento) risulta possibile diventare soggetti alle normative di prevenzione incendi ed alle relative regole tecniche a cui doversi attenere.

## Formazione per lavoratori edili

L'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza per i lavoratori edili deve essere considerato con **periodicità triennale**.

FORMEDIL con un documento del 22 gennaio chiarisce un disallineamento tra quanto previsto dal CCNL Edilizia e l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, riguardo alla periodicità di aggiornamento della formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Difatti, la disposizione dell'ASR del 17-04-2025 che stabilisce come livello minimo generale che l'aggiornamento della formazione dei lavoratori debba essere effettuato con durata minima di 6 ore e con periodicità quinquennale, indipendentemente dal settore produttivo, non incide sull'obbligo più stringente previsto dal Protocollo formazione e sicurezza del CCNL Edilizia, che vede l'obbligo di aggiornamento con periodicità triennale per i lavoratori del comparto edile aderenti al sistema contrattuale di settore, disposizione possibile in quanto è previsto dallo stesso ASR del 17-04-2025 per specifici settori ad elevato rischio di prevedere obblighi formativi più stringenti in sede contrattuale e bilaterale.

## FIR cartaceo

In materia di gestione rifiuti, il Decreto Legge n°200 del 31 dicembre 2025 cosiddetto “Milleproroghe”, convertito nella Legge n°26 del 27 febbraio 2026, ha introdotto la possibilità di continuare ad utilizzare il formulario di identificazione rifiuto (FIR) in formato cartaceo fino al 15 settembre 2026, anziché utilizzare il FIR in formato digitale a partire dal 13 febbraio 2026 (come era stato precedentemente disposto dall’art. 7, comma 8 del D.M. n°59 del 4 aprile 2023), al fine di facilitare la transizione digitale da parte delle aziende.

Inoltre, viene sospesa fino al 15 settembre anche l’applicazione delle sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione dei dati dei formulari al sistema RENTRI.

